Ist. n. 1 dep. 01/12/2016

STUDIO LEGALE e SOCIETARIO
NASO & PARTNERS
Tel. 06.42.01.47.95 – Fax 06.42.00.56.58
Salita di S. Nicola da Tolentino, 1/b
00187 Roma

TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTAGIRONE

SEZIONE LAVORO

RICORSO *ex* art. 414 C.P.C.

PER: BONAVENTURA DANIELA VENERA, c.f. BNVDLV79E45L042U**,** nata a Taormina (ME) il 05.05.1979, residente a Fiumefreddo di Sicilia (CT) in Via A.Gramsci n.38, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Domenico Naso e dall'Avv. Cinzia Ganzerli, giusta procura in calce al presente atto, elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'avv. Domenico Naso (c.f. NSA DNC 65M03 H501Z) sito in Salita S. Nicola da Tolentino 1/b -00187 Roma, il quale dichiara di voler ricevere la notifica di atti e comunicazioni a mezzo fax al numero 06/42005658 e/o a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo pec: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org);

Ricorrente

CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (80185250588), **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA**, nelle persone dei rispettivi rappresentanti legali *pro tempore*, domiciliati *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede a Catania in Via Vecchia Ognina n.149 -95100;

Resistenti

OGGETTO: annullamento e/o disapplicazione del provvedimento di diniego del trasferimento in mobilità per l'a.s. 2016/2017, riconoscimento del diritto all'ottenimento del trasferimento presso l'A.T.P. di Catania (Sicilia) per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado.

PREMESSO IN FATTO CHE

1) La ricorrente è una docente di scuola secondaria di primo grado per l'insegnamento di lingua straniera (classe di concorso A245), entrata in ruolo il 01.09.14, attinta dalle Graduatorie ad Esaurimento, con assegnazione su posto di Lingua Francese (A245) e, dopo anno di prova, su posto di SOSTEGNO PSICOFISICI;

2) L'istante ha partecipato alla "fase B1" delle operazioni di mobilità per l'a.s.

Firmato Da: DOMENICO NASO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 216fe9

2016/2017, e, quindi, al piano straordinario previsto per il corrente a.s., dalla Legge n. 107/2015, art. 1, comma 108, e disciplinato dall'art. 6[1] del C.C.N.I. Mobilità del 08.04.2016, la cui mobilità è stata prevista su tutti i posti vacanti e disponibili e su tutto il territorio nazionale;

3) La ricorrente ha presentato all'Ufficio Scolastico Provinciale di Mantova la domanda di mobilità territoriale (cfr. **All.1:Domanda di trasferimento**), nella quale ha indicato nell'ordine le seguenti preferenze:

---

[1] Così l'**art. 6** del CCNI MOBILITÀ 2016: "1. Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi:
FASE A
1. Gli assunti entro il '14/15-compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio-potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti della provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE. I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B.
Si procede, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale.
2. Gli assunti nell' a.s, '15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria. A tal riguardo, sono utili i posti vacanti e disponibili per la mobilità di cui al punto 1, fermo restando l'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia.
Gli assunti il '15/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 15/16 potranno anche proporre istanza di mobilità territoriale, come da punto 1 della Fase D.
FASE B
1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia;
2. gli assunti nell'a.s, '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D.
FASE C
1.Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16,provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza;
FASE D
Gli assunti nell'a.s, '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.
1. Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1
2. Per le sezioni attivate presso le sedi ospedaliere e carcerarie, per i posti speciali di infanzia e primaria in caso di possesso dei previsti requisiti e per le sedi di organico dei centri provinciali per l'educazione degli adulti nonché dei corsi serali negli istituti secondari di secondo grado è possibile esprimere la disponibilità per tali tipologie di posti per ciascun ambito territoriale, tenendo conto di quanto previsto dal comma 4 dell'art 26 e dall'art. 29 e 30.

Firmato Da: DOMENICO NASO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 216fe9

ordine di preferenza	AMBITO TERRITORIALE
1	SICILIA 006
2	SICILIA 010
3	SICILIA 009
4	SICILIA 007
5	SICILIA 014
6	SICILIA 008
7	SICILIA 013
8	SICILIA 026
9	SICILIA 016
10	SICILIA 012
11	SICILIA 011
12	SICILIA 025
13	SICILIA 004
14	SICILIA 005
15	SICILIA 023
16	SICILIA 024
17	SICILIA 002
18	SICILIA 002
19	SICILIA 022
20	SICILIA 0
21	SICILIA 0
22	SICILIA 0

All'interno della domanda la ricorrente ha, inoltre, presentato richiesta di ricongiungimento con il genitore nel comune di Fiumefreddo di Sicilia (CT);

4) La domanda è stata, quindi, acquisita dal sistema con indicazione di un punteggio di **29 PUNTI** (cfr. **All.2:Domanda di trasferimento acquisita dal sistema**);

5) Tuttavia, l'Amministrazione resistente non ha minimamente tenuto conto della richiesta di ricongiungimento familiare nel comune di Fiumefreddo (CT) presentata dalla ricorrente, supportata da dichiarazione personale allegata alla domanda di trasferimento (cfr. **All.3: Dichiarazione personale ricongiungimento familiare**).

La richiesta di ricongiungimento familiare, infatti, avrebbe comportato l'attribuzione di 6 punti aggiuntivi nella provincia di Catania (ATP Sicilia 006), che invece alla ricorrente non sono stati riconosciuti.

Firmato Da: DOMENICO NASO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 216fe9

6) Inoltre, l'Amministrazione resistente non ha tenuto conto del punteggio acquisito per il servizio prestato nell'a.s. 2011-2012 presso la scuola media annessa al Liceo Artistico Regionale Raffaele Libertini di Grammichele, riconosciuta come Istituto pareggiato con D.A. n. 1364 del 02/09/1969 e scuola pareggiata paritaria dall' a.s. 2001/2002-D.A. n.30/XI U.O. del 05/02/2002. Infatti, la valutazione di tale anno di servizio avrebbe comportato l'attribuzione di ulteriori PUNTI 3, che invece alla ricorrente non sono stati riconosciuti;

7) **Pertanto, la ricorrente aveva diritto all'assegnazione di punteggio base di 32 + 6 punti aggiuntivi nella provincia di Catania per ricongiungimento familiare**;

8) Il 30.06.2016 la ricorrente presentava all'USR Lombardia –ATP di Mantova, reclamo ex art.49, comma 1, CCNI sulla mobilità 2016/17 relativo alla valutazione de titoli per la mobilità interprovinciale per l'a.s. 2016/17 (**All.4: Reclamo avverso valutazione titoli per la mobilità a.s. 2016/17**), chiedendo la rettifica del punteggio erroneamente attribuito.

Tuttavia, ad oggi, tale richiesta è rimasta inevasa, non avendo la ricorrente ricevuto alcuna notifica di correzione;

9) Il 29.07.2016 il MIUR comunicava alla ricorrente che a seguito della domanda di trasferimento presentata, quest'ultima non aveva ottenuto il movimento richiesto –cfr. **All.5: Notifica mancato trasferimento**;

10) **Il provvedimento di diniego del trasferimento risulta illegittimo, in quanto è avvenuto in dispregio della normativa vigente ed in particolare delle fasi e della graduatoria che deve essere rispettata nelle operazioni di mobilità**;

11) Infatti, la ricorrente, dal riepilogo complessivo dei movimenti per il posto/classe di concorso di interesse (cfr. **All.6: Bollettino trasferimenti**), ha potuto verificare che **i posti disponibili negli ambiti territoriali di preferenza sono stati erroneamente assegnati a docenti appartenenti ad una fase di mobilità successiva.**

A titolo esemplificativo, si riportano alcuni nominativi[2] di docenti che hanno ottenuto il trasferimento nell'ambito Sicilia 006 (ambito di prima scelta) e

[2] Si rammenta che tale elenco non è esaustivo, ma estrapolato dal bollettino dei trasferimenti disposti dal MIUR per l'a.s. 2016/2017, che si allega –cfr. All.6

Firmato Da: DOMENICO NASO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 216fe9

negli altri ambiti indicati di preferenza della ricorrente, pur appartenendo a fasi di mobilità successive:

	Ambito Assegnato	Provincia	Fase
FARRUGGIO MASSIMILIANO	**Sicilia 006**	**Catania**	**C**
ARICÒ MARIA	**Sicilia 006**	**Catania**	**C**
DI GERONIMO CARMELO	**Sicilia 006**	**Catania**	**C**
RINALDI ANTONELLA	**Sicilia 006**	**Catania**	**C**
SAMPERI ANGELA MARIA	**Sicilia 006**	**Catania**	**C**
PALELLA LUISA	**Sicilia 006**	**Catania**	**C**
DI DIO SEBASTIANA	**Sicilia 006**	**Catania**	**C**
PATANÈ SALVATORE	**Sicilia 006**	**Catania**	**C**
PATTI MARGHERITA	**Sicilia 006**	**Catania**	**C**
VINCI GIOVANNA	**Sicilia 006**	**Catania**	**C**
FERLITO CARMEN	**Sicilia 006**	**Catania**	**C**
FEDELE MARIA	**Sicilia 006**	**Catania**	**C**
MICELI MARIA	**Sicilia 006**	**Catania**	**C**
ALBINI LIDIA	**Sicilia 006**	**Catania**	**C**
LA BELLA CATERINA	**Sicilia 010**	**Enna**	**C**
NASCA ADRIANA	**Sicilia 016**	**Palermo**	**C**
MANUGUERRA CHIARA	**Sicilia 025**	**Trapani**	**C**
CIRANNA ANTONINO	**Sicilia 004**	**Caltanissetta**	**C**
CARNAZZO GIUSEPPE	**Sicilia 023**	**Siracusa**	**C**
DRAGO ELIDE	**Sicilia 023**	**Siracusa**	**C**

12) Dunque, nella provincia di Catania, prima preferenza della ricorrente, e negli altri ambiti territoriali di preferenza vi erano posti disponibili, ma tali posti sono stati erroneamente assegnati ad altri docenti che non ne avevano diritto. Infatti, dalla suindicata tabella, si evince che i posti disponibili negli ambiti di preferenza della ricorrente sono stati erroneamente assegnati a docenti appartenenti alla **FASE C**, dunque ad una fase successiva alla FASE B1 di appartenenza della ricorrente;

13) Tutto ciò, comporta inevitabilmente **un grave pregiudizio per i diritti della ricorrente**, la quale si trova costretta a continuare a prestare servizio in una

Firmato Da: DOMENICO NASO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 216fe9

sede distante centinaia di chilometri da Fiumefreddo di Sicilia (CT), ove risiede con la sua famiglia, pur essendosi collocata in posizione utile per il trasferimento richiesto;

14) Va precisato che il mancato trasferimento della ricorrente nell'ambito territoriale di preferenza, non è stato in alcun modo giustificato dall'amministrazione resistente. Si parla, quindi, di una vera e propria imposizione, posto che il MIUR nulla ha dedotto in merito ai motivi che hanno determinato il diniego del trasferimento nell'ambito richiesto.

Tale imposizione, oltre ad avere comportato, nella pratica, l'obbligo di continuare a prestare servizio in una sede molto lontana da quella di residenza, ha comportato una grave lesione dei diritti della ricorrente, la quale è stata costretta ad accettare la decisione del MIUR senza conoscere le motivazioni che l'hanno determinata, e, dunque, senza avere la possibilità di verificare se il mancato trasferimento sia stato dettato dalla mancanza di posti disponibili nelle sedi prescelte o se, invece, anche lei sia stata una delle tante vittime degli errori che il MIUR ha commesso nell'ambito della procedura di mobilità;

15) La ricorrente ha presentato al MIUR, "*Ricorso avverso il mancato trasferimento*" (cfr. **All.7: Ricorso avverso il mancato trasferimento**) e, successivamente, la "*Richiesta di tentativo di conciliazione*" (cfr. **All.8: Richiesta tentativo di conciliazione**), rimaste ad oggi inevase;

16) Successivamente, la ricorrente presentava richiesta di assegnazione provvisoria per l'a.s. 2016/2017 nell'ambito territoriale per la provincia di Catania (cfr. **All.9: Domanda di assegnazione provvisoria**), la quale è stata accolta dal MIUR, che ha assegnato la docente presso l'Istituto Comprensivo "*Blandini*" di Palagonia (CT) per l'a.s. 2016/17 (cfr. **All.10: Assegnazione provvisoria per l'a.s. 2016/17**);

17) Tuttavia, è evidente che tale assegnazione provvisoria non comporta, comunque, una definitiva soluzione del problema, dal momento che al termine dell'anno scolastico la docente dovrà necessariamente tornare nella sede di titolarità a Mantova;

18) Inoltre, la titolarità nell'ambito territoriale per la provincia di Mantova, comporta anche un ulteriore pregiudizio per la ricorrente. Infatti, nel caso

Firmato Da: DOMENICO NASO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 216fe9

in cui quest'ultima volesse partecipare alle successive procedure di mobilità, risultando titolare a Mantova, in caso di mancanza di posti disponibili nella sede di preferenza, si troverebbe ad essere trasferita nella sede più vicina a quella di titolarità, quindi comunque lontana dalla provincia di Catania;

19) Non si può non rilevare che, nell'ambito della procedura di mobilità, il MIUR ha commesso numerosi errori, talmente gravi e lesivi dei diritti dei docenti interessati da questa manovra, da aver trovato amplissima menzione nella stampa nazionale sia specializzata che generale (cfr. *ex multis*, "Corriere della Sera", "*Mobilità insegnanti nel caos, «cervelloni informatici in tilt»* ")[3].

Insomma, l'illogica ed illegittima condotta dell'Amministrazione scolastica ha comportato numerose, assurde situazioni, che purtroppo coinvolgono anche l'odierna istante. Infatti, sono noti alla cronaca i casi di docenti che si sono visti negare il trasferimento richiesto ed assegnare in sedi distanti ed ovviamente non indicate nella domanda, o indicate tra le ultime preferenze. Al contrario, altri docenti appartenenti a fase successive della mobilità, oppure appartenenti alla medesima fase ma con punteggio inferiore, sono stati assegnati in sedi vicine (ovviamente indicate come prime preferenze), pur essendovi posti più che sufficienti a soddisfare le richieste di tutti i partecipanti alla procedura di mobilità.

Così agendo, il M.I.U.R. ha tradito palesemente il **principio del rispetto delle fasi di mobilità** previste dall'art.6 del CCNI del 08.04.2016, nonché il **principio dello scorrimento della graduatoria,** fondato sul merito ed espresso dal punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti.

---

[3] *Infatti, sembra che dalle prime simulazioni di elaborazione dei trasferimenti, sarebbero risultati degli errori maggiori di quelli previsti. In buona sostanza, si sarebbe registrata un'alta percentuale di anomalie di trasferimenti sbagliati. Per tutta la giornata del 26 e ancora oggi 27 luglio, stanno cercando di ovviare ai problemi riscontrati, operando nel sistema informatizzando e rielaborando il tutto.*
Questo sarebbe il motivo per cui nel sistema di istanze online, ogni 2 ore circa, nella sezione "Consultazione nuova mobilità 2016" compare la scritta "Errore di sistema. Si consiglia di attendere qualche minuto e ripetere l'accesso da Istanze OnLine". Il problema potrebbe ***essere risolto in giornata****, ma per prudenza, i tecnici del Miur, hanno fatto sapere ufficiosamente, che i tempi massimi per la risoluzione potrebbero protrarsi* ***fino al 29 luglio. Quindi appare certo che la mobilità della scuola primaria fasi B, C e D avverrà nella notte tra il 28 e il 29 luglio.*** *Morale della favola: "****meglio 2 o tre giorni di ritardo, piuttosto che un'alta percentuale di trasferimenti errati****". Si presume che la fase della mobilità, più complicata, in cui si sarebbero registrate le maggiori anomalie,* ***sia la Fase C****.".*
V. **LUCIO FICARA**, **MOBILITÀ, ESITI INFANZIA PUBBLICATI! IL RITARDO DELLA PRIMARIA È DI NATURA TECNICA,** in **LA TECNICA DELLA SCUOLA**, 27 Luglio 2016, in http://www.tecnicadellascuola.it/item/22623-mobilita-esiti- infanzia-pubblicati-il-ritardo-della-primaria-e-di-natura-tecnica.html
V.http://www.corriere.it/scuola/medie/16_luglio_27/mobilita-insegnanti-caos- cervelloni-informatici-tilt-758d08e0-5414-11e6-bb79-1e466f3b40d8.shtml

Firmato Da: DOMENICO NASO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 216fe9

NEL MERITO

1. Sull'erronea attribuzione del punteggio in fase di mobilità

La docente Bonaventura, come esposto nella premessa iniziale, ha partecipato alla "fase B1" delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2016/2017, presentando all'Ufficio Scolastico provinciale di Mantova la domanda di mobilità territoriale. Tale domanda è stata, quindi, acquisita dal sistema con l'attribuzione di un punteggio pari a 29 punti..

Tuttavia, nonostante il corretto inserimento dei dati richiesti, l'amministrazione ha attribuito alla ricorrente un **punteggio errato**.

Infatti, l'Amministrazione non ha minimamente tenuto conto della richiesta di ricongiungimento familiare nel comune di Fiumefreddo (CT) presentata dalla ricorrente, supportata da dichiarazione personale allegata alla domanda di trasferimento (cfr. **All.3**), che avrebbe comportato l'attribuzione di 6 punti aggiuntivi nella provincia di Catania (ATP Sicilia 006), che invece alla ricorrente non sono stati riconosciuti.

Inoltre, l'Amministrazione resistente non ha tenuto conto del punteggio acquisito per il servizio prestato nell'a.s. 2011-2012 presso la scuola media annessa al Liceo Artistico Regionale Raffaele Libertini di Grammichele, riconosciuta come Istituto pareggiato con D.A. n. 1364 del 02/09/1969 e scuola pareggiata paritaria dall' a.s. 2001/2002-D.A. n.30/XI U.O. del 05/02/2002. Infatti, la valutazione di tale anno di servizio avrebbe comportato l'attribuzione di ulteriori PUNTI 3, che invece alla ricorrente non sono stati riconosciuti.

Pertanto, la docente Bonaventura aveva diritto all'assegnazione di punteggio base di 32 punti, in luogo dei 29 erroneamente assegnati, e di 6 punti aggiuntivi nella provincia di Catania per ricongiungimento familiare.

Stante il grave errore commesso dall'amministrazione resistente, in data 28.06.2016 la ricorrente presentava alla USP di Mantova, richiesta di rettifica del punteggio attribuito in fase di mobilità (cfr. **All.4**), chiedendo l'attribuzione del corretto punteggio pari a 32+6 punti, in luogo dei 29 erroneamente assegnati.

Firmato Da: DOMENICO NASO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 216fe9

Tuttavia, ad oggi, tale richiesta è rimasta inevasa, non avendo la ricorrente ricevuto alcuna notifica di correzione.

2. Sull'illegittimità del provvedimento di trasferimento

La ricorrente si duole del fatto che, pur avendo correttamente inserito i dati all'interno della domanda di trasferimento ed indicato gli ambiti di preferenza secondo uno specifico ordine preferenziale, non ha ottenuto il trasferimento richiesto e conseguentemente è rimasta titolare a Mantova.

Posto che il MIUR non ha fornito alcuna motivazione del mancato trasferimento nelle sedi prescelte, la docente Bonaventura rileva come dall'elenco dei trasferimenti disposti dal MIUR si può constatare che negli ambiti richiesti sono stati trasferiti docenti appartenenti a fasi di mobilità successive e docenti che, pur appartenendo alla medesima fase di mobilità, hanno un minor punteggio e non beneficiano di alcuna delle precedenze previste dal CCNI sulla mobilità del 08.04.2016.

A solo titolo esemplificativo, si riportavano alcuni nominativi[4] (dall'elenco dei trasferimenti disposti dal MIUR) di docenti appartenenti alla FASE C di mobilità, dunque successiva alla fase B1 di appartenenza della ricorrente, e di docenti che, pur appartenendo alla stessa fase di mobilità della ricorrente, hanno un punteggio inferiore e non sono beneficiari di alcuna precedenza ai sensi dell'art.13, comma 1, CCNI mobilità 2016/17: si evince che tali docenti, pur non avendone alcun diritto, hanno ottenuto il trasferimento nelle sedi prescelte dalla ricorrente, la quale, al contrario, pur appartenendo alla Fase B di mobilità (dunque, antecedente rispetto alle Fasi C e D) e pur riportando un punteggio più alto, non ha ottenuto il trasferimento richiesto.

Dunque, si evince che negli ambiti di preferenza della docente vi erano posti disponibili, i quali però, in dispregio della normativa vigente, sono stati assegnati a docenti appartenenti ad una **fase di mobilità successiva** e a docenti appartenenti alla medesima fase B, tutti con un **punteggio inferiore** a quello della ricorrente e **senza alcuna precedenza** ai sensi dell'art.13 CCNI mobilità.

Così agendo, il M.I.U.R ha violato palesemente la normativa vigente ed

[4] Si rammenta che tale elencazione non è esaustiva e che per l'elenco completo si rinvia all'elenco dei trasferimenti disposti dal MIUR per l'a.s. 2016/17

Firmato Da: DOMENICO NASO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 216fe9

applicabile nelle operazioni di mobilità, nonché il principio dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito ed espresso dal punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti.

Il riferimento normativo in materia è l'**art.6 CCNI dell'08.04.2016** che, al comma 1, disciplina *LE FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI* e che per la Fase B, cui appartiene la ricorrente, prevede che "*Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto*" e per la Fase C:"*La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16provenienti da GAE,* ***dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti****. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza*".

Dunque, è chiaro che le operazioni di mobilità devono avvenire nel rispetto delle quattro e distinte fasi previste dall'art.6, comma 1, del CCNI del 08.04.2016.

Posto che la fase C della mobilità deve essere svolta soltanto al termine delle operazioni di cui alle fasi precedenti, è assolutamente inaccettabile che docenti appartenenti alla Fase B siano superati in graduatoria dai docenti appartenenti alla fase di mobilità successiva. Ciò infatti, costituisce una violazione del principio del rispetto delle fasi sancito dall'art.6 del CCNI sulla mobilità 2016/17.

Firmato Da: DOMENICO NASO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 216fe9

A seguire, il comma 2 dell'art.6, dispone che *"Le operazioni di mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'Allegato 1"*.

Dunque, l'allegato 1 del CCNI fissa i **CRITERI DI ASSEGNAZIONE** delle sedi per le quali i docenti hanno espresso la preferenza nella domanda presentata, stabilendo che: "***L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica***".

Dunque, **nell'ambito di una stessa fase di mobilità** l'assegnazione della sede è effettuata dagli Uffici Regionali, per tutti gli ambiti territoriali indicati, secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di trasferimento, e secondo l'unica legittima modalità consentita, ovvero quella dello **scorrimento della graduatoria,** ovviamente nel rispetto delle precedenze previste dall'art.13 del CCNI del 08.04.2016.

Per cui, è assolutamente impossibile che, nell'ambito di una stessa fase di mobilità, un docente con un minor punteggio oppure con lo stesso punteggio ma età inferiore sia trasferito in una sede maggiormente favorevole rispetto ad un altro docente con un punteggio superiore oppure con lo stesso punteggio ma età anagrafica superiore Ciò costituisce, infatti, una palese e manifesta violazione dell'art.6 CCNI mobilità 2016/17 e del principio di scorrimento della graduatoria.

Con riferimento al caso specifico che qui interessa, è lampante l'errore commesso dall'Amministrazione resistente: nell'ambito Sicilia 006 e negli altri ambiti territoriali di preferenza della ricorrente sono stati trasferiti docenti appartenenti alla fase C (dunque, successiva alla Fase B di appartenenza della ricorrente) e docenti che, pur appartenendo alla medesima Fase B, avevano un punteggio minore e non beneficiavano di alcuna precedenza.

Al contrario, la docente Bonaventura si è vista negare il trasferimento richiesto e, conseguentemente, è costretta a rimanere titolare in una sede di servizio lontana centinaia di chilometri dalla propria residenza.

Il provvedimento di diniego del trasferimento è, quindi, illegittimo per

Firmato Da: DOMENICO NASO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 216fe9

violazione del principio del rispetto delle fasi sancito dall'art.6, comma 1, del CCNI del 08.04.2016, dei criteri di assegnazione previsti dall'allegato 1 del CCNI del 08.04.2016 e del principio dello scorrimento della graduatoria.

A tal proposito, si cita l'orientamento del Giudice di Trani, che nell'esaminare un caso analogo a quello odierno, si è cos' pronunciato: "***Non vi è dubbio che nella specie l'amministrazione ha violato palesemente il principio generale e inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimento.*** *Detto principio vincola l'amministrazione in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi. D'altronde il MIUR con il proprio comportamento processuale ha rinunciato a fornire qualsivoglia motivazione (ad. esempio, errore materiale nel procedimento attuato in violazione di principi di legge) in ordine ai criteri utilizzati per l'assegnazione del docente in una sede tanto distante rispetto a quella indicata tra le preferenze. Nel caso specifico, sussiste all'evidenza documentale il mancato rispetto dell'ordine degli ambiti indicati nella domanda. Tale condotta amministrativa, in relazione al provvedimento censurato anche per carenza istruttoria e disparità di trattamento, concreta una* ***violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della PA (art.97 Cost.), oltre che dell'art.1, co.108/ L.107/2015 (assegnazione sulla base della tabella di vicinanza all'egata all'O.M.), dell'art. 6 del CCNL mobilità scuola del 08.04.2016 e dell'Ordinanza Ministeriale n.241/2016 nonché dell'art.28, co 1, d.P.R. n.487/1994***" (cfr. **All.12:Ordinanza Tribunale di Trani, n.28744/2016**).

Allo stesso orientamento ha aderito il Giudice di Napoli Nord, il quale esaminando un caso analogo a quello odierno, si è così pronunciato*: "Ne consegue l'illegittima dell'operato dell'amministrazione resistente, che ha assegnato le sedi vacanti e disponibili a docenti con un punteggio*

Firmato Da: DOMENICO NASO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 216fe9

inferiore, violando i principi di correttezza, buona fede, buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione di cui all'art.97, che governano l'esercizio della funzione pubblica (cfr. **All.19: Ordinanza del Tribunale di Napoli Nord del 31.10.2016**).

Infine, merita menzione anche la recentissima ordinanza del Tribunale di Crotone, il quale esaminando una fattispecie analoga a quella odierna ha ritenuto la condotta del MIUR *"violazione dell'art.1, comma 108, L.n.107/2015, dell'art.6 CCNL mobilità scuola del 08.04.2016"*, ritenendo *"evidente l'errore in cui è incorsa l'amministrazione convenuta nell'esaminare le richieste all'interno delle graduatorie elaborate con riguardo ai singoli ambiti"* (cfr. **All.23: Ordinanza del tribunale di Crotone del 23.11.2016**).

In definitiva, la docente Bonaventura ha il pieno diritto ad ottenere l'assegnazione nell'ambito territoriale prescelto, posto che in tale ambito vi è disponibilità di posti e che tali posti sono stati erroneamente assegnati a docenti che illegittimamente hanno superato la ricorrente in graduatoria, posto che appartengono ad una fase di mobilità successiva e hanno un minor punteggio.

La ricorrente ha il pieno diritto di occupare uno dei posti assegnati agli altri insegnanti, appartenendo ad una fase di mobilità antecedente e godendo di un maggior punteggio rispetto ad essi.

Tutti i provvedimenti di trasferimento-assegnazione sono quindi abnormi ed illegittimi, devono essere disapplicati ed annullati con tutte le conseguenze di legge.

Il ricorso sarà notificato agli altri docenti individuati come contro interessati, in quanto un eventuale provvedimento giudiziale di annullamento degli atti potrebbe ledere i diritti di talune e si chiede, ex art. 151 c.p.c., di essere autorizzati alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali contro interessati tramite pubblicazione del ricorso sul sito internet *dedicato* del MIUR, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Firmato Da: DOMENICO NASO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 216fe9

L'illegittimità degli atti trova immediato riscontro nella documentazione che si offre in comunicazione, in cui si evidenzia come la docente abbia correttamente formulato domanda di trasferimento ed indicato quale ambito territoriale di prima preferenza Sicilia 006, senza tuttavia ottenere il trasferimento richiesto, al contrario di altri docenti, pur non avendone diritto, hanno ottenuto il trasferimento negli ambiti prescelti della docente, come si evince dall'elenco dei trasferimenti messi in atto dal MIUR.

3. *Sulla violazione dei principi di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 cost. –violazione dell'art. 28 comma 1 del 9 maggio 1994 n. 487 –illegittimita' ed illogicita' della condotta amministrativa*

Come anticipato, il M.I.U.R. non ha fornito alcuna motivazione circa il diniego del trasferimento nell'ambito territoriale prescelto e ciò comporta inevitabilmente la permanenza della titolarità in una sede di servizio tanto lontana dalla residenza.

L'istante non è stata messa in grado di valutare la correttezza della procedura ed il silenzio dell'amministrazione impedisce di comprendere i meccanismi burocratici che hanno portato ad un esito così ingiusto.

In particolare, questa difesa non è in grado di affermare con assoluta certezza se il diniego del trasferimento della ricorrente negli ambiti prescelti sia frutto di uno dei tanti errori materiali pubblicamente denunciati e commessi nella procedura in parola, o dall'applicazione, *a monte*, di un procedimento attuato in spregio ai principi di Legge, e quindi illegittimo.

Pertanto, ad oggi non può non rilevarsi come **il risultato conseguito dalla procedura sia certamente contrario alla Legge**, poiché il Ministero ha stilato un elenco per cui chi ha un minor punteggio e rientra in una fase successiva, ha trovato una sede di servizio più favorevole, rispetto alla sede indicata dalla odierna ricorrente.

Qualora lo sciagurato esito della procedura non fosse cagionato da errore materiale, il metodo applicato dall'amministrazione per assegnare l'istante alla sede è certamente illegittimo.

Firmato Da: DOMENICO NASO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 216fe9

3. In particolare, sull'algoritmo del MIUR

A seguito di richiesta di accesso agli atti, il MIUR ha consegnato, all'avv. Naso, un Memorandum (cfr. **All.11: Memorandum del MIUR sull'algoritmo**) in luogo dell'*"Algoritmo contenente i codici sorgenti del software realizzato"* **fatto oggetto della richiesta.**

In ogni caso, il documento consegnato consente di appurare con estrema semplicità, che i trasferimenti eseguiti dall'amministrazione risultano errati in quanto errato è l'algoritmo elaborato per eseguire questi trasferimenti.

Dalla pag. 12 punto 2.2. "Assegnazione ambiti e scuole", si evidenzia che nel procedere all'assegnazione delle sedi, l'algoritmo **non** ha considerato tutti i criteri fissati dal CCNI mobilità per eseguire il trasferimento richiesto e ciò ha dunque inevitabilmente determinato errori imputabili solo ed esclusivamente al software elaborato.

Il MIUR parla di errore fisiologico dell'algoritmo, ma può una **procedura informatica** che regola, ad esempio, la gestione dei conti correnti o il volo di un aereo essere affetta da **errore fisiologico**?

E se ci dicessero che la sparizione di colpo di migliaia di euro dal nostro **conto corrente** o un **disastro aereo** fosse stato causato da un **errore fisiologico,** quale sarebbe la nostra reazione ?

Il Miur ha respinto le accuse di **errori** nelle operazioni affermando che il programma era stato *"correttamente impostato"* ma che le anomalie sono state invece generate dalla "*quantità di dati da elaborare*".

Ma queste affermazioni sono palesemente infondate in quanto un software "correttamente impostato" prescinde dalla numerosità dei record da elaborare.

Se fallisce è solo perché il programma **non era** "correttamente impostato", anzi era totalmente fallace e si tenta di umanizzarlo.

I conti correnti bancari di ciascuno di noi sono gestiti per via informatica da molti anni, la sicurezza aerea è assistita in modo determinante da sistemi informatici quali autopilota**,** sistemi anticollisione (TCAS), e software di gestione dei flussi del traffico aereo ed anche questo succede già da molti anni.

In pratica sono già molti anni che vengono gestite per via informatica cose un bel po' più complicate della **mobilità** degli insegnanti.

Firmato Da: DOMENICO NASO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 216fe9

Ed è inammissibile che un **software, allorchè** quando debba vagliare più di 1500 domande, vada in tilt.

Un algoritmo non è come un alunno di quarta elementare che alla tredicesima divisione è stanco e commette un errore.

E che le domande fossero decine di migliaia non era un dato imprevisto, ma noto fin dalla stesura della legge 107..in quanto a tot assunzioni devono corrispondere tot domande di mobilità più quelle dei docenti già di ruolo.

Sicuramente i posti di lavoro non si inventano. Sicuramente i docenti devono andare dove ci sono gli alunni, ma, ed è questo il punto cruciale, devono andare dove il corretto funzionamento del **software** li manda, e non muoversi a **casaccio** in giro per l'Italia.

Se il criterio di assegnazione dell'**ambito** è il **punteggio**, non deve accadere che chi ha meno punti vada dove non ha diritto di andare.

Il CCNI Mobilità, all'art. 6, afferma che "***la mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali.*** *L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza, ovvero determinato o completato d'ufficio.*"

Dunque, **l'assegnazione della sede** è effettuata dagli Uffici Regionali, per tutti gli ambiti territoriali indicati, secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di trasferimento, e secondo l'unica legittima modalità consentita, ovvero quella dello **scorrimento della graduatoria, del rispetto delle fasi in cui deve svolgersi la mobilità e delle precedenze.**.

Si badi che anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono anzianità, titoli di servizio e **situazioni familiari e personali dell'interessato,** per i quali sono predeterminati specifici punteggi.

L'Amministrazione ha violato il principio generale ed inderogabile dello scorrimento della graduatoria fondato sul merito di cui al punteggio attribuito in fase di trasferimento e del rispetto delle fasi in cui la mobilità deve essere realizzata.

È evidente che lo scorrimento della graduatoria ed il rispetto delle fasi in cui deve realizzarsi la mobilità, deve avvenire fino al limite dei posti disponibili; in altre parole, l'Ufficio territoriale avrebbe dovuto assegnare la

Firmato Da: DOMENICO NASO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 216fe9

prima sede indicata nella domanda di trasferimento, o, in mancanza di posti disponibili, scorrendo via via i posti, come indicati nell'elenco delle preferenze, il tutto seguendo tassativamente l'ordine della graduatoria, ovvero del punteggio assegnato a ciascun docente nonché delle fasi della procedura di mobilità.

È del tutto evidente che, nel caso che ci occupa, nulla di tutto ciò è accaduto, in quanto alla ricorrente è stato negato il trasferimento richiesto senza rispetto alcuno della graduatoria e delle fasi della mobilità.

In effetti, allo stato non è dato neppure conoscere quali sono i motivi per cui l'istante non ha potuto trovare posto nella prima sede effettivamente disponibile tra quelle indicate come preferenza ed immotivatamente assegnata a docenti che rientrano nella medesima fase, ma che hanno punteggi inferiori e in assenza di precedenze.

Ciò in quanto il MIUR non ha preventivamente reso noto il criterio, il c.d.*algoritmo*, utilizzato per l'assegnazione delle sedi e in ogni caso detto *algoritmo*, applicato più o meno correttamente, non è stato certamente rispettoso del principio di scorrimento della graduatoria e delle fasi della mobilità, **avendo portato una situazione per cui a maggior punteggio non corrisponde un maggior favore nonché uno scavalcamento delle fasi della mobilità.**

Lo scorrimento della graduatoria ed il rispetto delle fasi della mobilità non sono regole a cui si può derogare per qualsivoglia esigenza amministrativa in quanto qualsiasi deroga operata comporta la lesione dei principi di imparzialità e di buon andamento.

Il *modus operandi* del MIUR è frutto di una procedura affetta da gravi difetti; non a caso, infatti, si sono registrati gravi ritardi nella pubblicazione degli elenchi dei trasferimenti, ed è dunque intuibile, ma giammai giustificabile, che il ritardo nelle operazioni e l'esigenza di operare in tempi rapidissimi, siano la reale causa di tali gravissime imprecisioni.

Le esigenze di speditezza (spesso utilizzata nel settore scolastico come grimaldello per scardinare inopinabili prerogative dei lavoratori) non possono essere motivo per derogare ai principi fondamentali della

Firmato Da: DOMENICO NASO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 216fe9

procedura selettiva, e per consentire che l'Ufficio si auto-riconosca poteri discrezionali che gli sono del tutto estranei.

In conclusione, la condotta dell'amministrazione è smaccatamente illegittima perché, violando i principi costituzionali basilari, ignorando interamente gli obblighi di procedere secondo l'ordine di graduatoria nell'assegnazione di ciascun candidato nella sede indicata secondo l'ordine espresso, nonché il mancato rispetto delle fasi della procedura di mobilità, ha posto in essere una procedura selettiva del tutto parziale.

4. *Violazione dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.*

Il provvedimento con il quale l'amministrazione scolastica ha negato la richiesta di trasferimento su un posto maggiormente preferito dalla docente, è obiettivamente **carente di motivazione**.

L'amministrazione si è limitata ha comunicare il mancato trasferimento senza fornire alcuna motivazione, né di carattere generale ossia sul metodo utilizzato, che a tutt'oggi rimane un vero *atto di fede*, né particolare, cioè con specifico riferimento alla posizione della ricorrente.

L'impossibilità di conoscere, con un minimo grado di certezza e completezza, le ragioni specifiche che hanno condotto la p.a. ad adottare il provvedimento amministrativo censurato, è circostanza che da sola prova l'illegittimità della condotta amministrativa.

È infatti perfino superfluo rammentare che per costante insegnamento, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'obbligo della motivazione, vale a dire dell'esposizione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che sono addotti a fondamento delle misure della P.A., vige, salvo esplicite eccezioni, per tutti i provvedimenti amministrativi. (*cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez, V, sentenza 11/10/2005 n° 5479*).

Si noti inoltre l'evidente violazione di Legge in cui è incorsa l'amministrazione che nel negare il trasferimento della ricorrente non ha in alcun modo motivato tale scelta.

In altre parole il MIUR ha chiesto al lavoratore di fidarsi ciecamente delle "*procedure automatiche del Sistema Informativo del Ministero*", ribaltando diametralmente l'intenzione del Legislatore consacrata nell'obbligo di

Firmato Da: DOMENICO NASO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 216fe9

motivazione degli atti amministrativi.

L'amministrazione tenta di sottrarsi a siffatto obbligo utilizzando una mera clausola di stile e si rende disponibile a soddisfare "*eventuali richieste di chiarimento*" presso "*gli uffici amministrativi competenti*", con ciò svuotando completamente il contenuto della norma in oggetto.

Né il provvedimento di diniego del trasferimento, né tanto meno siffatta comunicazione possono in alcun modo essere considerati come adempimento all'obbligo di motivazione dell'atto amministrativo, non consentendo alla ricorrente di conoscere le ragioni della illegittima reiezione della richiesta di trasferimento sulle altre sedi, e della attribuzione di una sede deteriore, rispetto a chi vanta un minor punteggio.

Sul punto è certamente illuminante l'insegnamento del **Consiglio di Stato** che, con un apprezzabile buon senso, nell'evidente intento di contemperare contrastanti interessi, ha rilevato che il difetto di motivazione, "***…nell'ottica sostanziale sull'azione amministrativa, … ha rilievo quando - menomando in concreto i diritti del cittadino ad un comprensibile esercizio dell'azione amministrativa - costituisce un indizio sintomaticamente*** rivelatore del mancato rispetto dei canoni di imparzialità e di trasparenza, ***di logica, di coerenza interna e di razionalità; ovvero appaia diretto a nascondere un errore nella nella valutazione dei presupposti del provvedimento***". (*cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 9 ottobre 2012, n.5257*).

Pertanto, i diritti della ricorrente sono stati indubbiamente compromessi a causa della scellerata procedura di mobilità i cui esiti sono così nefasti, ed aggravati dalla omessa motivazione.

Fermo restando quindi il difetto di motivazione e l'invalidità dell'atto impugnato, ci si riserva di fornire ulteriori argomentazioni che si riterranno utili a seguito delle difese di controparte.

Tutto ciò premesso la ricorrente, *ut* sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

RICORRE

all'Ill.mo Tribunale adito, affinché, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Firmato Da: DOMENICO NASO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 216fe9

1) **Accertare e dichiarare** il diritto della ricorrente ad ottenere il punteggio di 32+6, in luogo di quello pari a 29 erroneamente assegnato;

2) **Accertare e dichiarare,** per i motivi e le causali di cui alla narrativa del presente atto, l'illegittimità della condotta delle Amministrazioni resistenti consistenti nel diniego del trasferimento della ricorrente presso l'ATP Sicilia 006, legittimamente spettante alla ricorrente, o di quell'altro spettante, tra le preferenze indicate nella domanda di trasferimento, secondo l'ordine espresso, nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria;

3) **Accertare e dichiarare**, il diritto della ricorrente all'ottenimento del trasferimento presso l'ATP Sicilia 006 o presso altro ambito spettante secondo l'ordine espresso nella domanda di trasferimento, nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria

E per l'effetto

3) **Ordinare e condannare il MIUR** – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia a trasferire definitivamente con effetto immediato la docente Bonaventura nell'ATP Sicilia 006, indicato come prima preferenza nella domanda di trasferimento, o in altro ambito vicino, secondo l'ordine di preferenza espresso all'interno della domanda, nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria, con la conseguente assegnazione della relativa cattedra;

4) **Condannare** le amministrazioni ricorrenti al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi che ci si riserva di quantificare.

Il tutto con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

IN VIA ISTRUTTORIA

a) Con **richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c.** (ovvero, ove occorra, richiesta di informazioni alla p.a. ex art. 213 c.p.c.): si chiede che il Tribunale disponga l'esibizione in giudizio ad opera del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di:

- il c.d. "*algoritmo*", ovvero il principio logico-matematico utilizzato per l'assegnazione della ricorrente alla sede contestata,

Firmato Da: DOMENICO NASO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 216fe9

nonché per l'assegnazione di tutti i concorrenti con pari titolo di preferenza e minor punteggio, nell'ambito territoriale richiesto;

- i documenti relativi al fascicolo di parte della ricorrente, nonché tutte le determinazioni in ordine al mancato trasferimento.

b) Si produce in copia la seguente documentazione:

1. Domanda di trasferimento;
2. Domanda di trasferimento acquisita dal sistema;
3. Dichiarazione personale ricongiungimento familiare;
4. Reclamo avverso valutazione titoli per la mobilità as2016/17;
5. Notifica mancato trasferimento;
6. Bollettino trasferimenti;
7. Ricorso avverso mancato trasferimento;
8. Richiesta di tentativo di conciliazione;
9. Domanda di assegnazione provvisoria;
10. Assegnazione provvisoria per l'a.s. 2016/17;
11. Memorandum del MIUR sull'algoritmo;
12. Ordinanza favorevole emessa dal Tribunale di Trani;
13. Ordinanza favorevole emessa dal Tribunale di Taranto;
14. Ordinanza favorevole emessa dal Tribunale di Salerno;
15. Ordinanza favorevole emessa dal Tribunale di La Spezia;
16. Ordinanza favorevole emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore;
17. Ordinanza favorevole emessa dal Tribunale di Brindisi;
18. Ordinanza favorevole emessa dal Tribunale di Lecce;
19. Ordinanza favorevole emessa dal Tribunale di Napoli Nord;
20. Ordinanza favorevole emessa dal Tribunale di Udine;
21. Ordinanza favorevole emessa dal Tribunale di Ferrara;
22. Ordinanza favorevole emessa dal Tribunale di Pavia;
23. Ordinanza favorevole emessa dal Tribunale di Crotone;
24. Estratto CCNI sulla mobilità 2016/2017;
25. Dichiarazione di esenzione

Con riserva di articolare ogni altra richiesta istruttoria ravvisatasi

Firmato Da: DOMENICO NASO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 216fe9

opportuna, anche a seguito dell'avverso contegno processuale.

Si dichiara che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del T.U. sulle Spese di Giustizia (D.P.R. 115/2002) così come modificato dal D.L. n. 98 del 2011 convertito in Legge con ss.mm., il valore della presente controversia è **INDETERMINABILE**, tuttavia la ricorrente è esente dal pagamento del contributo unificato, poiché nel 2015, anno antecedente a quello di instaurazione del presente giudizio, il proprio nucleo familiare non ha avuto un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore al triplo (Euro 34.585,23) dell'importo previsto dall'art.76 del d.P.R. n.115 del 30.05.2012.

Roma, 30.11.2016

Firmato digitalmente

Avv. Domenico Naso

Firmato Da: DOMENICO NASO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 216fe9